

BANDO DI INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE RESIDENZIALE PRIVATO MEDIANTE COIBENTAZIONE E UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DI ORIGINE NON FOSSILE.

(approvato con determinazione dirigenziale n° 411 del 02/12/2009 e con determinazione dirigenziale n° 27 del 15/02/2010)

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Belluno intende incentivare il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili di origine non fossile, nel settore residenziale privato, attraverso la previsione di un sostegno finanziario, alimentato con fondi del proprio bilancio annuale 2009.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del sostegno finanziario:

- 1) le persone fisiche (proprietari, titolari di diritti reali di godimento, titolari di diritti personali di godimento);
- 2) i condomini così come definiti e rappresentati dal Codice Civile;
- 3) le cooperative,

i quali, nel periodo 01.01.2010 – 31.12.2010, su edifici residenziali privati in Comune di Belluno, a seguito dell'ottenimento dei necessari titoli abilitativi edilizi (Permesso di costruire, D.I.A. o Comunicazione), effettuino gli interventi di risparmio energetico ammessi a contributo e sostengano le relative spese.

Sono escluse le società e/o attività aventi scopo di lucro.

Art. 3 - Spese finanziabili

Per gli **edifici esistenti** alla data del 17.01.1991 (data di entrata in vigore della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e che non si sono ancora adeguati, il contributo può essere richiesto esclusivamente per i seguenti interventi:

- 1) coibentazione anche parziale di una delle seguenti strutture – solai – pareti – copertura;
- 2) inserimento di "vetrocamera" in ante/battenti di finestra, di tutta/e la/e unità abitativa/e;
- 3) sostituzione degli infissi di finestre, (telaio, controtelaio) con ante/battenti dotati di "vetrocamera", di tutta/e la/e unità abitativa/e;
- 4) installazione di pannelli - solari termici.

Per gli **altri edifici**, che devono attenersi alla L. 9 gennaio 1991, n. 10, al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo può essere richiesto esclusivamente per i seguenti interventi:

- 1) impianto di generazione di calore e relativa distribuzione, che per il fabbisogno utilizzi le sole seguenti fonti energetiche rinnovabili non di origine fossile - biomasse, solare termico (pannelli solari), geotermia (pompe di calore), anche in concorso tra loro;
- 2) installazione (comunque) di pannelli - solari termici.

Ai fini dell'erogazione del contributo le spese, comprensive di oneri di progettazione, direzione lavori e I.V.A. dovranno essere documentate e riferirsi ad interventi avviati a partire dal 01.01.2010 e conclusi entro il 31.12.2010, pena l'esclusione dal contributo.

Art. 4 - Entità del contributo

Il contributo massimo erogabile sarà determinato nei limiti dello stanziamento definito dal bilancio, per un importo, comunque, non superiore a € 2.000,00 per soggetto beneficiario "persona fisica" ed € 3.000,00 se "condominio" o cooperativa.

Il contributo non potrà comunque eccedere il 40% della spesa sostenuta, comprensiva di oneri di progettazione, direzione lavori e IVA.

Art. 5 - Presentazione delle domande di assegnazione del contributo

La domanda di assegnazione del contributo, in carta semplice e redatta esclusivamente sui modelli predisposti dall'Amministrazione comunale, pena l'inammissibilità della stessa, deve essere presentata ad intervento ultimato direttamente al Servizio Archivio e Protocollo oppure spedita esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 01.02.2011. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

La domanda di assegnazione del contributo, pena l'esclusione dallo stesso, deve essere presentata dal medesimo soggetto che è titolare del titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento e che è intestatario della documentazione di spesa e dei pagamenti effettuati. E' ammessa la cointestazione del titolo abilitativo edilizio, a condizione che risulti in modo inequivocabile che la spesa è stata sostenuta dal soggetto richiedente il contributo.

Alla domanda di assegnazione del contributo, che deve essere compilata in ogni sua parte, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) documentazione tecnica, certificazioni, depliant, ecc., attestanti le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati e dei prodotti installati, come richieste dall'art. 3 (Spese finanziabili);
- 2) copia della documentazione di spesa e dei pagamenti effettuati, che devono essere intestati al soggetto richiedente il contributo, nonché al titolare dell'eventuale titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento, pena l'esclusione dal contributo. Nella documentazione di spesa l'importo delle opere ammesso a contributo deve, a pena di esclusione dal contributo, risultare distinto dall'importo relativo ad altri eventuali interventi, opere o lavori;
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante l'avvenuta realizzazione dell'intervento nel periodo 01.01.2010 - 31.12.2010 e la conformità agli originali delle copie della documentazione di spesa e dei pagamenti effettuati in possesso del richiedente. E' ammessa la cointestazione del titolo abilitativo edilizio, a condizione che risulti in modo inequivocabile che la spesa è stata sostenuta dal soggetto richiedente il contributo. In caso di cointestazione dei documenti di spesa e dei pagamenti dovrà risultare in modo inequivocabile, a pena di esclusione dal contributo, la quota di spesa sostenuta dal soggetto richiedente il contributo;
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante l'esclusione del cumulo del contributo richiesto con la detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, prevista dall'art. 1, commi 344 e seguenti della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e con eventuali ulteriori contributi comunitari, statali, regionali o locali;**
- 5) copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità.

Art. 6 – Procedure relative all'approvazione delle domande

L'esame delle domande di contributo è effettuato dal Servizio Ambiente/Disarica/Certificazioni di qualità. Su tali domande potranno essere richiesti chiarimenti e integrazioni a cui il richiedente dovrà rispondere entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro i termini di cui sopra è considerata come formale rinuncia alla domanda di contributo.

Le domande saranno istruite secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) domande relative agli edifici esistenti alla data del 17.01.1991, in quanto interventi migliorativi della situazione esistente;
- 2) le altre domande.

Le domande dichiarate ammissibili saranno inserite in un apposito elenco redatto sulla base del criterio cronologico di arrivo, definito dal numero di protocollo.

Una volta accertata l'ammissibilità delle domande, il Servizio Ambiente/Disarica/Certificazioni di qualità comunicherà agli interessati l'ammissione al contributo.

In caso di domande dichiarate ammissibili tali da assorbire un importo superiore a quello stanziato a bilancio, l'Amministrazione comunale, ripartirà le risorse in modo proporzionale – in rapporto alla spesa dichiarata ammissibile – non attribuendo a ciascun richiedente il contributo massimo previsto.

Art.7 - Esclusioni dal contributo

Non possono accedere al contributo:

- 1) gli interventi per i quali siano stati concessi o richiesti contributi pubblici (**Comune**, Comunità Montana, Provincia, Regione, Stato, Unione Europea);
- 2) gli interventi per i quali siano stati concessi o richiesti incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione del 20% del contributo di costruzione prescritto dall'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, ai sensi della Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28.07.2009, relativa al cd. Piano Casa, avente ad oggetto "L.R. 10 luglio 2009 n. 14 – Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12/07/2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche – Adempimenti di competenza comunale ai sensi dell'art. 9, comma 5";**
- 3) gli interventi per i quali si usufruisca o si chieda di usufruire della detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, prevista dall'art. 1, commi 344 e seguenti della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007);**
- 4) le domande di contributo presentate in violazione degli articoli 2 (Destinatari), 3 (Spese finanziabili) e 5 (Presentazione delle domande di assegnazione del contributo).

Art. 8 -Disposizione finale

E' fatto salvo il rispetto della normativa urbanistico-edilizia, della normativa i materia di rendimento energetico e di sicurezza, nonchè di ogni altra normativa legislativa e regolamentare di settore relativa alla realizzazione degli interventi indicati all'art. 3 (Spese finanziabili).

NOTA:

Le parti in grassetto sono state integrate a seguito determinazione dirigenziale n. 27 del 15/02/2010